

Dott.ssa ANNALISA DI PERNA

NOTAIO

Via S. Alessandro, 2/4 - VECCHIANO (PI)

Tel. 050 859011 Fax 050 859735

Repertorio n. 23.502

Raccolta n. 11.496

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA " CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LUCCA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette ottobre duemilaventi alle ore quindici.
In Capannori nello Spazio Sagra di Paganico

Avanti a me Dottoressa Annalisa Di Perna, Notaio in
Vecchiano, iscritto al ruolo del Distretto notarile di Pisa,

SI COSTITUISCE

GODI GIULIO nato a Massa il 5 aprile 1956, residente a Lucca
frazione Mastiano via dei Bertolotti n. 377,

Comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto
nella qualità di Presidente dell'Associazione " Club Alpino
Italiano Sezione di Lucca" con sede in Lucca, Cortile Carrara
n. 18, codice fiscale 80009480460, partita Iva 01612420461,
associazione riconosciuta iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di Lucca in data 16 aprile
2007 con il numero 193 ed al Registro Provinciale (Regionale)
delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)
D.D. n. 38 del 13 febbraio 2004 con il numero LU-22.

Il predetto comparente mi dichiara che è qui riunita in
seconda convocazione l'assemblea della predetta associazione,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Elezione del Presidente dell'Assemblea e del Segretario;

Parte straordinaria: presentazione ed approvazione del nuovo
Statuto Sezionale con le modifiche richieste dal DL 117 del 3
luglio 2017 e successive modifiche, con verbalizzazione per
Atto Pubblico alla presenza della Notaia Dr.ssa Annalisa Di
Perna;

Parte ordinaria:

- lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea
precedente;
- lettura ed approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
- comunicazioni del Presidente;
- premiazione dei soci 25ennali e 50ennali.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale di tale
assemblea; io notaio do atto di quanto segue:

Su designazione unanime dei soci intervenuti assume la
Presidenza dell'assemblea il socio Avvocato Umberto
Giannini, nato a Lucca il 31 marzo 1940, residente a Lucca -
Mammoli via di Mammoli n. 1376 C., della cui identità
personale io notaio sono certo.

Il Presidente dell'assemblea constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di
Statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima convocazione;
- che sono presenti quarantacinque soci su un totale di n.
672 soci aventi diritto al voto, iscritti nel Libro soci, il

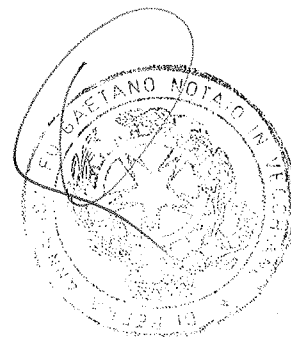
REGISTRATO IN PISA

il 29/10/2020

N. 8994 serie IT

€ 0,00

MODELLO UNICO



tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa ricevuta dai comparenti;

- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di Giulio Godi, Presidente e di Lorenzo Martinelli, Daniele Simonetti, Pietro Del Frate, Carlo Cardella, Luca Pasquinelli, Marco Menchise, Sabatini Marco e Riccardo Casciotti Consiglieri,

DICHIARA

regolarmente e validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente dell'Assemblea nomina relatore il Consigliere Lorenzo Martinelli.

Il relatore fa presente ai soci che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, cosiddetto Codice del Terzo Settore, il legislatore ha inteso modificare profondamente e unificare le varie norme regolatrici della vita dell'associazionismo. In particolare il Decreto stabilisce come devono essere costituiti gli ETS, le norme di funzionamento e le procedure per interfacciarsi e interagire con gli Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, Parchi, ecc), secondo principi di sussidiarietà e sinergia, al fine di potenziare quelle attività di carattere generale che contribuiscono al bene comune e al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla nostra Costituzione.

Dal punto di vista pratico ne discende che il nuovo quadro legislativo impone alle Associazioni, e agli altri Enti privati previsti, di essere costituite, gestite e regolate, secondo precise norme di Legge. Nel caso di associazioni già esistenti, il suddetto Decreto Legislativo impone l'obbligo di adeguamento dello Statuto vigente alle disposizioni ivi contenute. In mancanza non sarà possibile, per queste Associazioni, stipulare accordi per accedere a contributi e bandi o altri benefici, che gli Enti pubblici deliberino di adottare per favorire la realizzazione delle loro finalità istituzionali avvalendosi della collaborazione di ETS.

Fa presente che la Sezione CAI di Lucca è già in possesso della Personalità Giuridica e già iscritta, secondo la precedente normativa, all'albo provinciale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e ciò le garantisce, almeno temporaneamente, l'iscrizione automatica nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come APS.

Una volta iscritta l'associazione, a seguito dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, potrà essere utilizzato anche l'acronimo «E.T.S.» ("Ente del Terzo Settore")

Il Presidente dell'Assemblea illustra brevemente alcuni degli articoli che andranno a costituire il nuovo Statuto sociale e che costituiscono le modifiche più significative:

Art. 1 Definizioni varie e sigle obbligatorie.

Art. 3 Elencazione obbligatoria delle attività di carattere generale previste dall'Art. 5 del DL117/17,

Art. 6 Ammissione del Socio, nuova stesura rispondente al dettato della legge.

Art. 13 Organi della Sezione.

Art.li 15 e 18 riguardanti le Convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 29 Composizione del Direttivo e scelta del Segretario e del Tesoriere.

Art. 26 Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di controllo.

Art. 27 Condizioni di eleggibilità alle cariche Sociali.

Precisa che il nuovo testo di Statuto, con evidenziate tutte le modifiche proposte, è stato inviato a tutti i soci con l'avviso di convocazione e pubblicato sul sito della Sezione www.cailucca.it.

Prende la parola il socio Gianni Andrea e fa presente che lo Statuto proposto non corrisponde a quello approvato dalla sede centrale del CAI.

Segue la discussione articolo per articolo.

Sull'articolo 1 il socio Marcello Pesi obietta che l'avverbio "prevalentemente" non riflette lo spirito e la realtà dell'associazione. Il relatore fa presente che l'attività dell'associazione può essere affidata anche a terze persone. Approvato con l'unanimità dei voti.

Articolo 2 approvato 3 astenuti 1 contrario.

Articolo 3 Andrea Gianni si sofferma sul fatto che le attività elencate non costituiscono l'oggetto principale dell'associazione. Il relatore Martinelli e il consigliere Del Frate precisano che le attività indicate nell'oggetto permettono all'associazione di avere più possibilità di azione e di adeguarsi alle esigenze sempre più mutevoli della realtà e della società; approvato con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Articolo 4 approvato all'unanimità.

Articolo 5 Il socio Gianni contesta il fatto che non sia prevista la facoltà per il Presidente di rilascio delle copie. Martinelli obietta che non è facoltà rimessa all'arbitrio del Presidente ma alla discrezione del Consiglio. Approvato con 1 voto contrario 1 astenuto.

Articolo 6 Il socio Gianni contesta la previsione del ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti. Il relatore Martinelli riferisce che è stata una richiesta della sede centrale.

Approvato con 1 voto contrario.

Articolo 7 approvato con un astenuto.

Articolo 8 approvato all'unanimità.

Articolo 9 approvato all'unanimità.

Articolo 10 approvato all'unanimità.

Articolo 11 approvato all'unanimità.

Articolo 12 approvato all'unanimità.

Articolo 13 approvato all'unanimità'.

Articolo 14 Il Presidente dell'assemblea rileva un'incongruenza tra gli articoli 14 e 19 riguardo all'elezione del Presidente. Il relatore Martinelli riferisce che tali articoli sono conformi al dettato della legge. Approvato all'unanimità'.

Articolo 15 approvato all'unanimità'.

Articolo 16 approvato all'unanimità'.

Articolo 17 approvato all'unanimità'.

Articolo 18 interviene il socio Gianni precisando che nella bozza di Statuto proposta dalla sede centrale e' presente una clausola secondo la quale nessun socio puo' ricoprire contemporaneamente piu' di una carica, clausola non presente nello Statuto presentato per l'approvazione all'Assemblea. Approvato con 1 voto contrario.

Articolo 19 approvato con 2 voti contrari.

Articolo 20 Il socio Gianni fa notare che la previsione della sospensione ad 1 anno e' stata ridotta rispetto a quella del precedente statuto che era di tre anni. Approvato con 2 voti contrari.

Articolo 21 approvato con 1 voto contrario.

Articolo 22 approvato all'unanimità'.

Articolo 23 Il Presidente dell'assemblea chiede di mettere a verbale il fatto che il Presidente sara' eletto dal Consiglio Direttivo avendo l'associazione un numero di soci superiore a cinquecento. Approvato con 1 voto contrario.

Articolo 24 approvato all'unanimità'.

Articolo 25 approvato all'unanimità'.

Articolo 26 approvato con 1 voto contrario.

Articolo 27 Il Presidente dell'assemblea osserva che l'anzianità' di due anni e' riservata ai soli consiglieri mentre per il Presidente l'articolo 23 prevede tre anni. Approvato all'unanimità'.

Articolo 28 approvato all'unanimità'.

Articolo 29 approvato all'unanimità'.

Articolo 30 approvato all'unanimità'.

Articolo 31 approvato all'unanimità'.

Il relatore Martinelli chiede che venga modificato l'art. 16 dello Statuto proposto escludendo il divieto della delega in assemblea in quanto espressamente richiesto dalla sede Centrale del CAI. La modifica e' approvata con 3 voti contrari e 1 astenuto.

Il socio Gianni chiede di mettere a verbale il fatto che non e' stata data all'assemblea la possibilità' di apportare ulteriori modifiche alla bozza proposta.

DELIBERAZIONI

Terminata la discussione l'assemblea dell'Associazione "Club Alpino Italiano Sezione di Lucca"

DELIBERA

- di approvare integralmente e di adottare con decorrenza

dalla data odierna il nuovo testo dello Statuto del "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Lucca", il cui testo, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente verbale, del quale costituisce perciò parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B" previa lettura da me notaio datane ai comparenti ed all'assemblea. Tale testo di deliberazione viene approvato con un voto contrario.

Non essendovi altro da deliberare in sede straordinaria e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea prosegue in sede ordinaria ed il presente verbale viene chiuso alle ore diciotto.

Si richiede, per la tassazione del presente atto, l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 commi 3 e 5 e dell'articolo 104 comma 1 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il presente verbale sarà trasmesso per l'approvazione secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 2 DPR 10/02/2000 n. 361.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Del presente atto da me scritto in parte con mezzo elettronico ed in parte di mio pugno su pagine dodici per fogli tre ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono in fine e nel margine alle ore diciotto

F.to: GODI GIULIO

UMBERTO GIANNINI

NOTAIO ANNALISA DI PERNA.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso tributario.

Vecchiano, addì 27 novembre 2020

Annalisa Di Perna notaio



Loc TOTALI con diritto di voto 672

ALLEGATO "A" al

n. 11496 in racc.

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LUCCA

STRADINARIA E
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N°.... DEL 17-10-2020
ANNO COVID

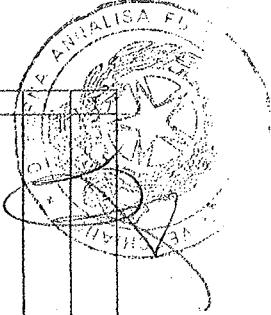
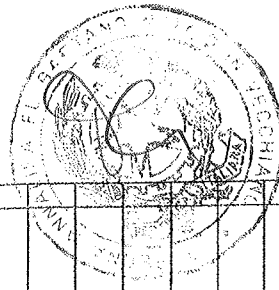
REGISTRO PRESENZE ALLEGATO "A"

Nome e Cognome in stampatello	Firma	Ha diritto di voto	Non ha diritto di voto	Ha votato
LORENZO MARTINELLI	Lorenzo Martinelli	X		
GIULIO GODI	Giulio Godi	X		
PIETRO DELFRATE	Pietro Delfrate	X		
LUCA PASQUINELLI	Luca Pasquini	X		
MARCO MENCHISE	Marco Menchi	X		
DANIELE SIMONETTI	Daniele Simonetti	X		
CARLO CARDELLA	Carlo Cardella	X		
ROBERTO CAGNACCI	Roberto Cagnacci	X		
KARIN WEBER	Karin Weber			
DANIEL RUIZ	Daniel Ruiz	X		
PIERO MAZZONI	Piero Mazzoni	X		
SAURO MADRIGALI	Sauro Madrigali	X		
DARIO ANGELI	Dario Angeli	X		
MARCO SABATINI	Marco Sabatini	X		

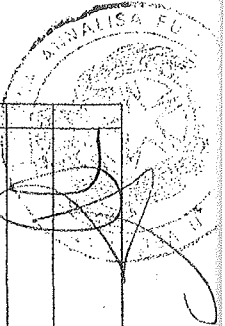
(C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)

(C)

for 7.03.20

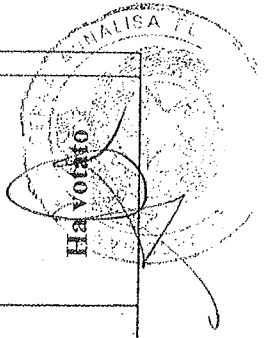
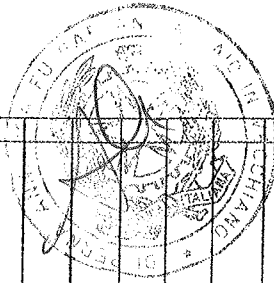


Nome e cognome in stampatello		Firma	Ha diritto di voto	Non ha diritto di voto	Ha votato
ELISABETTA MILAZZO	15	<i>Elisabetta Milazzo</i>	X		
UMBERTO VECCI	16	<i>Umberto Vecchi</i>	X		
FRANCESCA MARTINELLI	17	<i>Francesca Martinelli</i>	X		
UMBERTO GIANNINI	18	<i>Umberto Giannini</i>	X		
CLAUDIO SABO-	19	<i>Claudio Sabo-</i>	X		
MARIO NOTTOLI	20	<i>Mario Nottoli</i>	X		
AULO AVANZINELLI	21	<i>Aulo Avanzinelli</i>	X		
ANDREA GIANNI	22	<i>Andrea Gianni</i>	X		
MARINA BANDONI	23	<i>Marina Bandoni</i>	X		
GIANPIERO LAMBUCCI	24	<i>Gianpiero Lambucci</i>	X		
MANCARELLA VITO	25	<i>Mancarella Vito</i>	X		
PAOLA SAROAS	26	<i>Paola Saroas</i>	X		
ANDREA VELLUTINI	27	<i>Andrea Vellutini</i>	X		
GIUSEPPE DI PAOLA	28	<i>Giuseppe Di Paola</i>	X		
ELISA SEVERI	29	<i>Elisa Severi</i>	X		
GABRIELLA ROMANO	30	<i>Gabriella Romano</i>	X		
ANNA LISA DI PERNA	31	<i>Anna Lisa Di Perna</i>	X		NO
MARCELLO PESI	32	<i>Marcello Pesi</i>	X		
DAVID BARISOTTI	33	<i>David Barisotti</i>	X		
FRANCESCO LAMBUCCI	34	<i>Francesco Lambucci</i>	X		
ALESSANDRO RAVELLA				Non ha	



U. di G. 9.9.98.

Nome e cognome in stampatello		Firma	Ha diritto di voto	diritto di voto	Ha votato
ALESSANDRO PAGNANELLI	35	<i>Pagnanelli</i>	X		
AUE MARCHI	36	<i>Aue Marchi</i>	X		
FRANCESCO BORELLI	37	<i>Borelli</i>	X		
ROBERTO CELLI	38	<i>Celli</i>	X		
ORLANDO VANNI	39	<i>Orlando Vanni</i>	X		
CHIARA MAGLIONI	40	<i>Chiara Maglioni</i>	X		
ANTONIO DE MAGRO	41	<i>Antonio del Magro</i>	X		
RICCARDO CASCIOOTTI	42	<i>Riccardo Casciootti</i>	X		
ANTONELLA NIERI	43	<i>Antoniella Nieri</i>	X		
RICCARDO BELLO	44	<i>Riccardo Bello</i>	X		
VECCI LUEA	45	<i>Vecci Luea</i>	X		
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
	53				
Nome e cognome in stampatello		Firma	Ha diritto di voto	Non ha diritto di voto	Ha votato



ALLEGATO "B" AL N. 11.496 DI RACC.

INDICE

dello Statuto della Sezione di Lucca del Club Alpino Italiano

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

Art. 2 - Natura

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

Art. 4 - Locali sede

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Ammissione

Art. 7 - Quota associativa

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

Art. 9 - Dimissioni

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Art. 12 - Ricorsi

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Partecipazione

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Art. 18 - Deliberazioni dell'Assemblea

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Art. 20 - Durata delle cariche e scioglimento

Art. 21 - Convocazione del CD e modalità

Art. 22 - Partecipazioni esterne

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

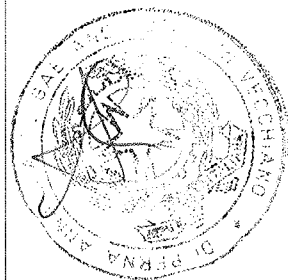
TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (25) - Compiti del Tesoriere

Art. 25 (26) - Compiti del Segretario

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata



TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art.31 - Esercizio sociale

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire e nel DL n. 117 del 3 luglio 2017

AD Assemblea dei Delegati
ADR Assemblea Regionale dei Delegati
APS Associazione di promozione sociale
ETS Ente del Terzo Settore
CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo
CDC Comitato Direttivo Centrale
CDR Comitato Direttivo Regionale
CTS Codice Terzo Settore (DDL n° 117 del 3 luglio 2017)
ODV Organizzazione di Volontariato
ODC Organo di Controllo
PG Presidente Generale
PR Presidente Regionale
OTP Organi Tecnici Periferici
OTC Organi Tecnici Centrali
OTCO Organi Tecnici Centrali Operativi
OTTO Organi Tecnici Territoriali Operativi
CE Comitato Elettorale

**STATUTO DELLA SEZIONE DI LUCCA
DEL CLUB ALPINO ITALIANO - APS - ETS (DOPO ISCRIZIONE AL
RUNTS)**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Lucca, l'associazione denominata

Club Alpino Italiano - Sezione di Lucca - APS e ETS (quando sarà operante il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS)

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Toscana. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, e' indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democrazia e uniforme il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché alle norme del Codice del Terzo Settore. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

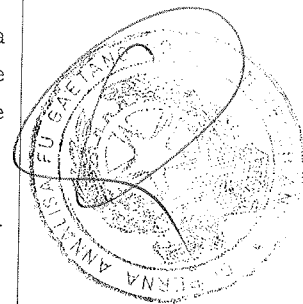
SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore) e più avanti elencate con il loro oggetto.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;



- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle altre attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 CTS;"
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali, compreso il periodico sezionale denominato "Le Alpi Apuane" del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alle sedi dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Attività di interesse generale di cui all'Art. 5 D.Leg.vo n° 117/ del 3 Luglio 2017, svolte e svolgibili in sintonia con le attività sopra elencate, peculiari della nostra Associazione:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-

zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fon-



di, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali delle sedi non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci previste dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

I Soci hanno diritto di consultare i Libri Sociali di cui all'art. 15 del DDL n. 117 del 3 luglio 2017 nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo (anche on line). Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda deve contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI Nazionale, e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, ovvero l'Organo di Controllo ove previsto. Avverso la cui pronuncia è ammesso ricorso ai sensi e nei modi di cui al successivo Art. 12.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

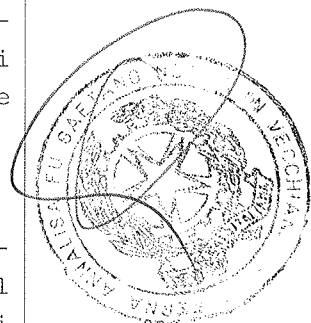
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico, anche mediante l'accesso al Sito internet della Sezione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, ne' usufruire dei servizi sociali, ne' ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa au-



torizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art.9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art.11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente della Sezione;

il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci e' l'organo sovrano della Sezione; essa e' costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di eta' maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

elegge il Presidente sezionale (in alternativa l'elezione puo' essere effettuata dal Consiglio Direttivo, prevedendolo all'art. 19);

elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Proviviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalita' stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

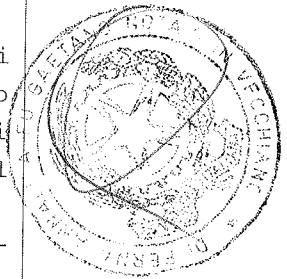
delibera la promozione dell'azione di responsabilita' nei confronti degli organi direttivi.

delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un numero di venticinque Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria puo' essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia i-



noltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea.

I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare in generale il diritto di partecipare all'Assemblea e il diritto al voto.

Art. 18 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei "tre quinti" dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei "due terzi" dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell' associazione deve essere approvata con le modalità previste dall'art. 21, comma 3 del Codice civile e il patrimonio residuo sarà devoluto al CAI GR della Toscana costituito in APS - ETS o, in alternativa, in parti uguali alle Sezioni Toscane del CAI, costituite in APS - ETS.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente (se non di competenza dell'Assemblea) e il Vicepresidente. Nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; essi, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

convoca l'Assemblea dei Soci;

propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;

redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;

pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;

delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio; delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario; cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale e dei regolamenti interni; propone il programma annuale di attività dell'associazione, sentite Commissioni e Gruppi, e predispone quanto necessario per attuarlo; redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente; propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali; delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività; emana eventuali regolamenti particolari; proclama i soci venticinquennali e cinquantennali; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione a ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata delle cariche e scioglimento

Gli eletti nel Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente quattro volte. Dopo di che, trascorso un anno, possono essere nuovamente eletti.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere non più in grado di ricoprire la carica per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti che assume la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno della metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei Consiglieri mancanti. I nuovi eletti assumono la stessa anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero l'Organo di controllo

ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Gli eletti a Presidente e Vicepresidente, durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e possono esserlo ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

La limitazione di cui al primo comma non opera per il Tesoriere e Segretario non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Convocazione del CD e modalità

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, anche per posta elettronica, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con piu' anzianita' di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non puo' partecipare alla discussione ne' alle deliberazioni relative, ne' puo' assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facolta' di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 22 - Partecipazioni esterne

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea

Generale del CAI, i soci che fanno parte degli Organi e delle Commissioni Centrali o Regionali del CAI e i responsabili degli Organi Tecnici Sezionali. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo quali osservatori e/o consulenti.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente e' nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la

Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionele. Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo (se non di competenza dell'Assemblea); è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche: sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione; pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario, eventualmente coadiuvato da collaboratori, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionele, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
il controllo collegiale od individuale degli atti contabili

della Sezione o della sottosezione;

la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacita' e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuita' delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali e quanti ricoprono cariche politiche o svolgano incarichi politici.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo puo' costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attivita' associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna ne' patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attivita' del gruppo stesso.

I responsabili di queste strutture sono tenuti a relazionare annualmente il Consiglio Direttivo sulle attività svolte e i progetti futuri.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo puo', a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o piu' Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del

computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimo-

nio sara' devoluto a una o piu' sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano e' amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri e' l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri e' l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorita' giudiziaria, ne' al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su-esteso testo e' stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Lucca del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 17 ottobre 2020

Il Presidente della Sezione

Il Presidente dell'Assemblea

F.to: GODI GIULIO

UMBERTO GIANNINI

NOTAIO ANNALISA DI PERNA.